

Amministrazione Provinciale di Modena

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX ART. 63
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.26 DEL
13/2/02.**

Art. 1
(Istituzione del canone)

1. In attuazione all'art.63 del D.Legs. 15 dicembre 1997, n.446, coordinato con la legge 23 dicembre 1998, n.448 e la legge 23 dicembre 1999, n.488, è istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D.Legs. 15 dicembre 1997, n. 446 coordinato con il D.Legs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 2
(Presupposto del canone)

1. Il canone si applica per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Art. 3
(Versamento del canone)

1. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia. Il conto corrente reca come causale, l'indicazione COSAP - Servizi di Rete - D.Legs. n.446/97 - V.le Martiri della Libertà 34 - 41100 Modena MO.

Art. 4
(Misure del canone)

1. Il Canone annuo è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria della tariffa di cui al successivo comma 2, per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia;
 2. La misura del Canone dovuto ai Comuni da ciascuna azienda è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi:
 - Fino a ventimila abitanti: Euro 0,774 per utenza;
 - Oltre ventimila abitanti: Euro 0,646 per utenza.
1. In ogni caso, l'ammontare complessivo del Canone dovuto non può essere inferiore a Euro 516,46.
 2. La medesima misura del Canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva)

1. I contribuenti debbono presentare, entro il 30 aprile di ciascun anno, la denuncia solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate. La provincia controlla le denunce, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dalla provincia ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al comma 2 dell'art.3 del presente regolamento, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. La provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, entro il terzo anno successivo a quello a cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43, in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del C.C.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza alla provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione. Sull'istanza di rimborso la provincia provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora, nelle misure di legge, per ogni semestre compiuto dalla data di eseguito pagamento.

Art.6

(Applicazione delle sanzioni)

1. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale del canone entro il 30 aprile di ciascun anno si applica la sanzione prevista dall'art.13 del D.Legs 18 dicembre 1997, n.471 da

corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art.13 del D. Legs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

Art.7

(Funzionario Responsabile)

1. Il dirigente preposto all'unità organizzativa competente in relazione al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, esercita ogni attività organizzativa e gestionale, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. E' fatta salva la facoltà dello stesso, in conformità alla normativa vigente, di assegnare singoli procedimenti ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa.

Art. 8

(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dall'1/1/2001.